

EMERSIONE DI LAVORATORI ITALIANI E DELL'UNIONE EUROPEA

(art. 103 DL 34/2020)

a cura del Dipartimento Immigrazione CGIL Lombardia (aggiornato al 31.05.2020)

La presentazione della domanda

I datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE **occupati come colf o badanti o come lavoratori impiegati in agricoltura o nei settori connessi**, devono presentare un'istanza telematica all'INPS.

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell'istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza.

Quando e come presentare la domanda

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo internet www.inps.it. (art. 2 DM 27.05.2020)

I contenuti della domanda di emersione

La domanda dovrà contenere (art. 6 DM 27.05.2020):

- a) l'indicazione di uno dei settori di attività (colf, badanti, agricoli);
- b) il codice fiscale, la residenza, la data e il luogo di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;
- c) il nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
- d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro;
- e) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- g) la retribuzione convenuta;
- h) l'orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;
- i) la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 secondo le istruzioni riportate nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 27/e del 29.05.2020 contenente le indicazioni per la compilazione del modello F24;

j) la marca da bollo di euro 16,00;

k) la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, non ancora determinato, **ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.**